

— se, quando le prestazioni previste dalla normativa nazionale sono oggetto di un elenco che non menziona in modo espresso e preciso il metodo di trattamento applicato, bensì definisce alcune tipologie di trattamento rimborsate dall'istituzione competente, è accertato, in applicazione dei consueti principi ermeneutici e in seguito a un esame basato su criteri oggettivi e non discriminatori, prendendo in considerazione tutti gli elementi medici pertinenti e i dati scientifici disponibili, che tale metodo di trattamento corrisponde a tipologie di prestazioni menzionate in detto elenco, e

— se un trattamento alternativo che presenti lo stesso grado di efficacia non può essere erogato in tempo utile nello Stato membro in cui risiede l'iscritto al regime previdenziale.

Lo stesso articolo osta a che gli organi nazionali incaricati di pronunciarsi su una domanda di autorizzazione preventiva possano presumere, in sede di applicazione di questa disposizione, che le cure ospedaliere che non possono essere prestate nello Stato membro in cui risiede l'iscritto al regime previdenziale non rientrino tra le prestazioni il cui rimborso è previsto dalla normativa di questo Stato e, viceversa, che le cure ospedaliere rientranti tra dette prestazioni possano essere fornite in detto Stato membro.

- 4) Quando è accertato che il diniego di rilascio di un'autorizzazione richiesta ex art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71, quale modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, non era fondato, e nel frattempo le cure ospedaliere siano state completate e le spese ad esse relative siano state sostenute dall'iscritto al regime previdenziale, il giudice nazionale deve obbligare l'istituzione competente, in osservanza delle norme nazionali di procedura, a rimborsare a detto iscritto l'importo che sarebbe stato normalmente saldato da quest'ultima qualora l'autorizzazione fosse stata debitamente rilasciata.

Quest'importo dev'essere pari a quello determinato in base alle norme della legislazione cui è soggetta l'istituzione dello Stato membro nel cui territorio sono state erogate le cure ospedaliere. Qualora l'importo sia inferiore a quello che sarebbe stato ottenuto applicando la normativa vigente nello Stato membro di residenza in caso di ricovero ospedaliero in quest'ultimo, l'istituzione competente deve inoltre concedere alla persona iscritta al regime previdenziale un rimborso supplementare, corrispondente alla differenza tra questi due importi, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

(¹) GU C 180 del 1.8.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Kronospan Mielec sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

(Causa C-222/09) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Art. 9, n. 2, lett. c) ed e) — Lavori di ricerca e di sviluppo effettuati da ingegneri — Determinazione del luogo della prestazione di servizi)

(2010/C 328/10)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Kronospan Mielec sp. z o.o.

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione dell'art. 9, n. 2, lett. c), primo trattino e lett. e), terzo trattino, della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) nonché degli artt. 52, lett. a), e 56, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Determinazione del luogo di collegamento fiscale — Servizi di ricerca e sviluppo, forniti ad un soggetto passivo dell'imposta stabilito nella Comunità ma al di fuori dello Stato membro in cui i servizi sono stati materialmente eseguiti — Classificazione di tali servizi come «attività scientifiche» oppure come «prestazioni fornite da ingegneri»

Dispositivo

Prestazioni di servizi consistenti nell'esecuzione di lavori di ricerca e sviluppo in materia ambientale e tecnologica, effettuate da ingegneri stabiliti in uno Stato membro su incarico e a favore di un destinatario stabilito in un altro Stato membro, devono essere qualificate come «prestazioni di ingegneri» a norma dell'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

(¹) GU C 220 del 12.9.2009.